



XIII LEGISLATURA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione)

RISOLUZIONE n. II-1/2025

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla Politica Agricola Comune per il periodo dal 2028 al 2034 – COM(2025) 560 final e relativi allegati del 16 luglio 2025

Osservazioni ai sensi del Protocollo (n. 2) allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e degli articoli 170, comma 3 e 170 bis del regolamento interno del Consiglio regionale

Approvata all'unanimità nella seduta del 16 dicembre 2025

Oggetto: Proposta di risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla Politica Agricola Comune per il periodo dal 2028 al 2034 – COM(2025) 560 *final* e relativi allegati del 16 luglio 2025

Osservazioni ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e degli articoli 170, comma 3 e 170 bis del regolamento interno del Consiglio regionale

La II Commissione permanente del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

VISTI

- l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE), secondo cui l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- il Protocollo (n. 2) allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che riconosce alle Assemblee legislative regionali la titolarità del controllo di sussidiarietà sugli atti legislativi dell'UE;
- l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce alle Regioni il potere di partecipare alla formazione del diritto dell'UE;
- gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), che disciplinano la partecipazione delle Regioni alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi dell'UE ed in particolare la partecipazione dei Consigli regionali alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'art. 352 TFUE;
- l'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il dialogo politico delle Regioni e delle Assemblee legislative regionali con il Parlamento nazionale e le istituzioni dell'UE;
- l'articolo 17, comma 4 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) che prevede la partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'UE;
- gli articoli 170, comma 3 e 170 bis del regolamento interno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;
- la nota prot. 0009328/P del 17 novembre 2025 con la quale la proposta di regolamento contenuta nella COM(2025) 560 *final* viene assegnata per l'esame, per competenza, alla II commissione consiliare permanente

VISTE

- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione. Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future” - COM(2025) 75 *final* del 19 febbraio 2025;
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla Politica Agricola Comune per il periodo dal 2028 al 2034 - COM(2025) 560 *final* e relativi allegati del 16 luglio 2025;
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica

marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 - COM(2025) 565 *final* del 16 luglio 2025;

- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro - Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034" - COM(2025) 570 *final* del 16 luglio 2025;

CONSIDERATO CHE:

l'agricoltura e l'alimentazione sono settori strategici per l'Unione europea, svolgendo un ruolo chiave per sostenere l'economia e la vita nelle zone rurali, per la protezione del clima, della natura, del suolo, dell'acqua e della biodiversità e la tutela della salute e del benessere delle persone. Tuttavia, il settore agricolo dell'UE si trova ad affrontare sfide significative: occorre migliorarne l'attrattiva per i giovani, in quanto solo una piccola parte degli agricoltori europei ha meno di 40 anni; il settore è esposto ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e alle pressioni socioeconomiche; la vulnerabilità alle incertezze geopolitiche acuisce inoltre l'incertezza a lungo termine cui devono far fronte gli operatori del settore;

nella sua comunicazione COM(2025) 75 *final* del 19 febbraio 2025, la Commissione introduce una "visione per l'agricoltura e l'alimentazione" secondo cui l'UE del 2040 dovrà essere un luogo in cui il settore primario e la produzione alimentare prospereranno in tutto il continente, l'agricoltura sarà attrattiva per le generazioni future e il settore agroalimentare competitivo, resiliente, equo e pronto alle sfide del futuro. Di questa visione è architrave la Politica Agricola Comune (PAC);

la proposta di regolamento sulla Politica Agricola Comune contenuta nella COM(2025) 560 *final* va collocata nel contesto generale delineato dalle proposte relative al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2028-2034, presentate il 16 luglio 2025 dalla Commissione europea. In tale contesto, il QFP rappresenta la cornice alla quale la PAC si allineerà quanto a meccanismi di programmazione e attuazione;

la proposta sulle condizioni per l'attuazione del sostegno alla PAC va altresì letta in coerenza con un'altra proposta di regolamento, contenuta nella COM(2025) 565 *final*, che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza;

cuore operativo di detto Fondo saranno, stando alla proposta, i 27 Piani di partenariato nazionali e regionali (PPNR), che costituiscono una delle principali innovazioni del nuovo ciclo di programmazione in materia di allocazione delle risorse in materia di competenza concorrente. Ogni Stato membro dovrà presentare il suo Piano che delinei il proprio "programma di riforme, investimenti e altri interventi", e riceverebbe i fondi solo dopo l'approvazione della Commissione e del Consiglio;

l'elemento di maggiore impatto fondamentale di questa nuova architettura è l'orientamento volto a unificare la Politica Agricola Comune e la politica di coesione in un singolo Fondo: integrare in un unico contenitore gli interventi della PAC, attualmente articolati in una struttura basata su due fondi (FEAGA e FEASR), secondo la Commissione europea garantirebbe flessibilità e maggiore semplificazione. Purtuttavia, è necessario segnalare come questo elemento non è privo di elementi potenzialmente contraddittori;

tutto ciò premesso, la proposta contenuta nella COM(2025) 560 *final*, riconoscendo il ruolo fondamentale degli agricoltori nella vita e nel sostentamento di tutti, nelle intenzioni del legislatore europeo si propone di rafforzare la resilienza dell'agricoltura dell'UE per garantire la sicurezza alimentare a lungo termine, preservare la vitalità delle comunità rurali e fornire un quadro strategico stabile e prevedibile per aiutare gli agricoltori ad affrontare le sfide ambientali e climatiche e assicurare un tenore di vita equo a tutta la popolazione rurale;

nel contesto delle proposte legislative del QFP per il periodo 2028-2034, quella sulla Politica Agricola Comune, giustificata dalle specificità di quest'ultima, stabilisce norme specifiche tese a orientarla verso alcuni obiettivi fondamentali:

- contribuire a un sostegno più mirato al reddito e alla competitività a lungo termine degli agricoltori, indirizzandolo verso coloro che contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare, alla vitalità economica delle aziende agricole e di settori specifici e alla conservazione dell'ambiente;
- migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale, favorendo l'accesso dei giovani e promuovendo lo sviluppo delle competenze;
- rafforzare il ruolo del settore agricolo e forestale per la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, premiando gli agricoltori che lavorano con la natura e incentivando il passaggio a metodi di produzione più sostenibili e adattati alle condizioni locali;
- migliorare la resilienza e la capacità di far fronte alle crisi e ai rischi, anche attraverso l'adattamento a livello di azienda agricola e la diversificazione della produzione;
- accelerare l'innovazione, l'accesso alla conoscenza e la transizione digitale;
- migliorare le condizioni di lavoro e di vita nelle zone rurali, offrendo servizi di sostegno alla cooperazione, allo sviluppo delle imprese, al valore aggiunto e a progetti che consentano lo sviluppo rurale;

OSSERVATO CHE:

SUL RISPETTO DEI PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE

l'articolo 4, paragrafo 2, lettera *d*) del TFUE, stabilisce il principio della competenza legislativa concorrente tra Unione europea e Stati membri in materia di agricoltura e pesca;

sono poi gli articoli da 38 a 44 dello stesso TFUE a meglio declinare le competenze dell'UE in materia: in particolare, gli articoli 38 e 43 conferiscono all'Unione il potere di definire e attuare una politica agricola comune (PAC), mentre l'articolo 39 ne fissa gli obiettivi. Tra essi, l'aumento della produttività dell'agricoltura, un tenore di vita equo per la popolazione agricola, la stabilizzazione dei mercati, la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti e la possibilità che tali approvvigionamenti raggiungano i consumatori a prezzi ragionevoli;

l'articolo 42 del TFUE consente poi all'Unione di determinare in che misura le regole in materia di concorrenza e di aiuti di Stato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato stesso;

la base giuridica della proposta di regolamento si può infine individuare nell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, secondo la cui lettera "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli [...] e le altre disposizioni necessarie al perseguitamento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca";

considerato quanto sopra, si può quindi affermare che la proposta di regolamento contenuta nella COM(2025) 560 *final* rispetta il principio di attribuzione;

SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

come poco sopra ricordato, il TFUE annovera l'agricoltura e la pesca tra le materie di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri; le istituzioni europee sono dunque tenute, nel legiferare il

settore, ad applicare il principio di sussidiarietà ed i Parlamenti nazionali possono partecipare al processo legislativo unionale;

nel corrente modello di attuazione l'UE definisce i parametri strategici di base (in primis, gli obiettivi) mentre gli Stati membri sono responsabili del modo in cui questi vengono conseguiti e degli obiettivi finali;

con riferimento alla **sussidiarietà**, considerato che l'ambiente agricolo dell'Unione è altamente diversificato, un approccio univoco non risulta idoneo a generare i risultati voluti. Si rendono dunque necessarie una maggiore integrazione con le diverse politiche per valorizzare al meglio le esigenze locali, e la previsione di una maggiore flessibilità per gli Stati membri, responsabili nel modellare gli interventi PAC. Ai sensi degli articoli da 38 a 44 del TFUE, l'Unione esercita la propria competenza adottando gli atti legislativi che definiscono e attuano la Politica Agricola Comune, mentre il Piano di partenariato nazionale e regionale (PPNR) dovrà essere predisposto e attuato in stretta collaborazione tra la Commissione, lo Stato, le regioni, le comunità locali e tutte le altre parti interessate, al fine di consentire teoricamente una gestione concorrente della PAC che la adatti alle diverse realtà regionali e locali di ogni Stato membro;

in merito alla proporzionalità, sono i Trattati a prevedere l'adozione di un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio, deliberato secondo la procedura legislativa ordinaria. La proposta definisce gli aspetti politici specifici della PAC, il suo obiettivo, il suo orientamento, individua diritti e obblighi per gli Stati membri e i beneficiari finali. In questo senso, sembra ravvisarsi la conformità della COM(2025) 560 *final* al principio di **proporzionalità**, in quanto si limita al necessario per conseguire gli obiettivi prefissati;

PRESO ATTO CHE:

il Parlamento europeo ha, nella seduta del 10 settembre 2025, respinto la proposta di regolamento contenuta nella COM(2025) 560 *final* con 317 voti contrari, 206 favorevoli e 123 astenuti);

RITENUTO

opportuno indire, in seno alla seduta della II commissione permanente del 16 dicembre 2025, delle audizioni dei portatori di interesse del territorio, con l'intento di raccogliere le loro proposte e segnalazioni in ordine alla tematica della PAC, di grande rilevanza per la regione e il suo tessuto economico-produttivo, sociale e culturale;

TENUTO CONTO

dei contributi e delle istanze degli stakeholder, sia mediante la loro partecipazione alla seduta sia tramite documenti scritti fatti pervenire agli uffici del Consiglio regionale.

Tutto ciò premesso, in relazione alla proposta di regolamento contenuta nella COM(2025) 560 *final*, ritiene di formulare le seguenti ulteriori

OSSERVAZIONI:

- 1) con riferimento alla collocazione della PAC nel nuovo ciclo di programmazione, e in particolare alla sua integrazione nel Fondo unico basato sui Piani di Partenariato Nazionali e Regionali:
 - la PAC è, di fatto, la politica fondante dell'Unione europea, tradizionalmente gestita con logiche specifiche e diverse da quelle degli altri fondi strutturali. Non è per nulla condivisibile, quindi, questo

nuovo approccio basato sul Fondo unico, che la accomuna ad altre politiche dell'UE, completamente diverse per modalità di gestione, funzionamento e obiettivi. La Politica Agricola Comune viene di fatto declassata, riducendola da pilastro strategico dell'integrazione europea a mera voce di bilancio, priva di visione e di autonomia;

- questo approccio rischia quindi di snaturare completamente la PAC, diluendo la specificità del sostegno mirato al reddito agricolo e spostando l'attenzione ad altri obiettivi più generici quali coesione, transizione verde, migrazioni, innovazione;
 - si esprime pertanto **netta contrarietà all'integrazione della Politica Agricola Comune nel regolamento PPNR**, per il rischio di snaturare l'identità della PAC sottraendo, alle legittime competenze, la possibilità negoziale subordinandola a logiche estranee alla sua funzione originaria;
 - risulta essenziale garantire l'entità e la certezza delle risorse complessivamente disponibili per la PAC per attenuare l'impatto del calo produttivo dovuto ai cambiamenti climatici, per assicurare competitività ed equa distribuzione del reddito degli agricoltori nella catena del valore;
 - è necessario consentire che il nuovo "obiettivo rurale" sia adeguatamente supportato in termini finanziari, con risorse aggiuntive, per evitare l'abbandono delle zone rurali e per favorire il ricambio generazionale;
 - occorre prevedere un regime transitorio che garantisca continuità di alcuni interventi per un passaggio più semplice e coerente alla nuova PAC. In tal senso una riflessione si impone anche sulla regola N+1 (disimpegno automatico entro l'anno) la cui applicazione risulterebbe impraticabile per gli investimenti produttivi che richiedono mediamente tempi più lunghi, rendendo quindi auspicabile ritornare alla regola N+3 (disimpegno automatico entro 3 anni). Sempre con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse dedicate agli interventi SIGC, andrebbe rivisto il meccanismo della riserva di performance che spesso, anziché accelerare, frena l'avanzamento della spesa per i meccanismi di controllo imposti agli Organismi Pagatori.
 - l'accorpamento di FEAGA, FEASR e fondi di Coesione nel nuovo Fondo Unico ridurrebbe l'autonomia regionale rischiando di snaturare la stessa Politica Agricola Comune. Risulta, inoltre, necessario garantire l'entità complessiva delle risorse a disposizione, incrementando la quota destinata alla competitività;
 - infine, si sottolinea come l'orientamento proposto dalla Commissione rischia, già a breve e medio termine, di accentuare la tendenza già in atto alla perdita di sapienza e conoscenza legate al mondo agricolo in tutte le sue declinazioni, con conseguente spopolamento delle aree rurali e depauperamento di un fondamentale elemento di coesione sociale e culturale dei territori;
- 2) con riferimento all'allocazione delle risorse e al finanziamento delle varie misure destinate al settore agricolo:
- è necessario attenuare i conflitti collegati all'allocazione contendibile delle risorse e alla "riserva indistinta";
 - l'impostazione della proposta rischia di comprimere le misure di sviluppo rurale, relegandole allo spazio limitato della quota indifferenziata. Occorre sottolineare che le politiche di sviluppo rurale rappresentano lo strumento chiave per rafforzare la competitività agricola europea, attraverso interventi strategici mirati, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, e la promozione dello sviluppo economico e la gestione del territorio rurale;
 - occorre assicurare gli investimenti per il sostegno allo sviluppo del settore agroindustriale, all'interno della PAC, per garantire la strutturazione di filiere produttive;
 - è necessario rafforzare gli interventi in alcuni settori strategici considerati cruciali al fine di ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni e rafforzare l'autonomia nel quadro della sicurezza alimentare, anche definendo soglie di intervento minime per garantire un approccio omogeneo a livello europeo;
 - deve essere previsto l'adeguato finanziamento degli strumenti trasversali e territoriali – Sviluppo locale LEADER, sistema per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura AKIS, sostegno alla cooperazione – utilizzando risorse aggiuntive rispetto a quelle riservate agli interventi competitivi

della PAC;

- occorre continuare a sostenere gli sforzi per il miglioramento delle infrastrutture irrigue attraverso l'accesso agli strumenti di sostegno della politica di coesione al pari delle altre infrastrutture;
- 3) *con riferimento alla governance multilivello della Politica Agricola Comune:*
- è necessario garantire il ruolo delle Regioni in una governance multilivello effettiva, e non solo formale;
 - l'impostazione complessiva, nonostante si riaffermino il principio di partenariato e il coinvolgimento delle autorità regionali, non indica gli strumenti che la concretano e quindi non fornisce adeguate garanzie sul rispetto del ruolo istituzionale e strategico delle Regioni nella definizione e gestione dei Piani;
 - si ravvisa il rischio di un coinvolgimento meramente consultivo e non decisionale, con scarsa capacità di incidere sulle priorità e sulla distribuzione delle risorse;
 - si ravvisa il rischio che la possibilità di scelta nella selezione e nell'adattamento degli strumenti politici disponibili in ambito PAC, offerta agli Stati membri e alle Regioni, di adattamento degli strumenti politici, metta i medesimi nella condizione di adottare decisioni incoerenti nel contesto unionale;
 - risulta opportuno restituire alle Regioni la centralità nella definizione e attuazione dei Piani regionali e il ruolo co-decisore dei Piani nazionali.

DISPONE l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2012, e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della legge 234/2012;

DISPONE l'invio della presente Risoluzione al Presidente della Regione, per l'invio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012 e dell'articolo 170, comma 3 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

DISPONE inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2012 e, al fine di favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai Parlamentari europei eletti in Friuli Venezia Giulia, al Comitato delle Regioni dell'Unione europea, e alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee - CALRE.